

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

5a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio)

Esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2007 (n. 2513), del disegno di legge finanziaria 2004 (n. 2512) e del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici (n. 2518):

ESAME DI ARTICOLI ED EMENDAMENTI DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA

Resoconto stenografico

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2003
(Pomeridiana)

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE:

– AZZOLLINI (FI) Pag. 237, 238, 248
* MORANDO (DS-U) 239
* PIZZINATO (DS-U) 246
RIPAMONTI (Verdi-U) 245

N.B. – L'asterisco indica che il testo del discorso stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU: Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Liberta` e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE 2003

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente AZZOLLINI

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

(2513) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

(Tabelle 1 e 2) Stati di previsione dell'entrata e del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (*limitatamente alle parti di competenza*)

(2512) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2513 (tabelle 1 e 2) e 2512, sospeso nella seduta antimeridiana.

Onorevoli colleghi, tutti noi riconosciamo la connessione di ordine politico ancorché non formale tra i disegni di legge n. 2518 e n. 2512. Poco fa si è avuta notizia che la preannunciata relazione tecnica sull'emendamento governativo al decreto legge n. 269 all'esame dell'Assemblea sarà a breve disponibile. Pertanto, propongo di sospendere la seduta, per riprendere i lavori una volta che la citata relazione sia acquisita agli atti come elemento di informazione utile; infatti, non appena la relazione perverrà all'Aula, essa verrà distribuita a tutti i colleghi.

Quindi, ove la mia proposta sia accolta all'unanimità – perché si tratta di questioni che rientrano nella disponibilità di tutti – chiederò al Presidente del Senato l'autorizzazione a riunirci anche in concomitanza con i lavori dell'Assemblea. In questo modo, già da questa sera potremo iniziare il procedimento normale di esame della legge finanziaria.

Vi comunico inoltre che la Presidenza ha accolto, modificandola leggermente, l'istanza da me avanzata di prolungare i nostri lavori, consentendoci di lavorare fino a martedì notte (credo che in questo modo abbiamo ottenuto un tempo congruo ai nostri intendimenti). Per questa ragione, questa sera ridefiniremo il nostro calendario.

Poiché non si fanno osservazioni così rimane unanimemente stabilito.

Vi ringrazio tutti, in particolare i colleghi dell'opposizione.

Sospendo pertanto i nostri lavori.

I lavori, sospesi alle ore 15,30, sono ripresi alle ore 19,20.

PRESIDENTE. Colleghi, riprendiamo l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo. In primo luogo richiamo quanto convenuto nella seduta notturna di ieri in relazione all'ammissibilità degli emendamenti.

Dichiaro che per quanto attiene l'articolo 2 del disegno di legge finanziaria sono inammissibili gli emendamenti: 2.2 (limitatamente alla prima e all'ultima parte), 2.3, 2.4 (limitatamente alla prima parte), 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.13, 2.14, 2.16, 2.18, 2.20, 2.22 e 2.23. L'emendamento 2.24 è dichiarato ammissibile a condizione che la parola: «ridefinite» sia sostituita da: «ridotte». Sono dichiarati altresì inammissibili gli emendamenti: 2.27, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39 (limitatamente all'ultima parte), 2.40, 2.41 (limitatamente all'ultima parte), 2.45, 2.48, 2.49, 2.51, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56 e 2.65.

Per quanto concerne l'articolo 3, sono inammissibili gli emendamenti: 3.9, 3.10, 3.21, 3.66, 3.67, 3.68, 3.77, 3.96, 3.102, 3.103, 3.107, 3.118, 3.120 (limitatamente alle parole «come regolazione debitoria»), 3.121 (limitatamente alle parole «come regolazione debitoria»), 3.132, 3.137, 3.138, 3.139, 3.141, 3.144, 3.144a, 3.186, 3.191, 3.192, 3.207, 3.211, 3.212, 3.225, 3.226, 3.232, 3.238, 3.233, 3.234, 3.237, 3.257, 3.264, 3.269 (limitatamente alle parole «come regolazione debitoria»), 3.273, 3.276, 3.281, 3.0.4 (limitatamente al comma 4 e alla lettera *d*) del comma 6), 3.0.5 (limitatamente al comma 4 e alla lettera *d*) del comma 6), 3.0.6 (limitatamente al comma 4 e alla lettera *d*) del comma 6), 3.0.7a, 3.0.8, 3.0.10, 3.0.13, 3.0.16 (limitatamente al comma 3), 3.0.22, 3.0.26 (limitatamente all'ultimo periodo del comma 3), 3.0.27 (limitatamente all'ultimo periodo del comma 3), 3.0.30, 3.0.33, 3.0.44, 3.0.54, 3.0.64, 3.34, 3.0.11 (limitatamente al comma 1), 3.116, 3.175, 3.256 e 3.0.34. L'emendamento 3.7 è dichiarato ammissibile a condizione che siano sostituite le parole: «34 per cento» con le seguenti: «35,2 per cento»; l'emendamento 3.119 è ammissibile a condizione che sia aggiunto il riferimento alla copertura del 2006; l'emendamento 3.145 è ammissibile a condizione che le parole «le regolazioni debitorie sono ridotte di» siano sostituite dalle seguenti: «gli stanziamenti sono ridotti di ulteriori»; l'emendamento 3.188 è dichiarato ammissibile a condizione di aggiungere il riferimento alla copertura del 2005. Sono altresì dichiarati ammissibili gli emendamenti: 3.206, 3.217, 3.218, 3.219, 3.220, 3.278 e 3.288, nel presupposto che, ove accolti, la copertura venga adeguata fino a concorrenza dell'onere nel limite delle risorse assegnate alla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze della tabella A. Sono, altresì, ammissibili gli emendamenti 3.223 e 3.224, a condizione che le parole «rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 100 milioni di euro» siano sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2004, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'o-

nera». L'ammissibilità dell'emendamento 3.0.23 è condizionata alla sostituzione delle parole «100.000», ovunque ricorrenti, con le seguenti: «80.000».

Per quanto attiene all'articolo 4 sono dichiarati inammissibili gli emendamenti: 4.8, 4.9, 4.10, 4.13 (limitatamente alla seconda parte), 4.16, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13, 4.0.16 (limitatamente al riferimento dell'onere agli anni 2002, 2005 e 2006), 4.0.19 (limitatamente al riferimento dell'onere agli anni 2002, 2005 e 2006) e 4.0.20 (testo 2) (limitatamente al comma 1). L'emendamento 4.17 è dichiarato ammissibile a condizione di sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «80 milioni»; l'emendamento 4.0.2 è ammissibile a condizione di sostituire, ai commi 1 e 3, le parole: «30 milioni di euro per il triennio 2004-2006» con le seguenti: «5 milioni di euro nell'anno 2004, 13 milioni di euro nell'anno 2005 e 13 milioni di euro nell'anno 2006»; l'emendamento 4.0.3 è ammissibile a condizione di sostituire, ai commi 1 e 3, le parole: «10 milioni di euro per il triennio 2004-2006» con le seguenti: «5 milioni di euro nell'anno 2004, 10 milioni di euro nell'anno 2005 e 10 milioni di euro nell'anno 2006».

Per quanto attiene all'articolo 5 è dichiarato inammissibile l'emendamento 5.14. L'emendamento 5.19 è dichiarato ammissibile a condizione di circoscrivere l'onere all'anno 2004. Infine, l'emendamento 5.6 è ammissibile a condizione di aggiungere, in fine, le parole: «e comunque non oltre 1.200 milioni di euro».

Avverto infine che gli emendamenti dichiarati ammissibili con riserva si intendono riformulati – ove le riformulazioni siano accolte dai presentatori – in termini conformi alle condizioni espresse (i testi degli emendamenti saranno pubblicati in allegato ai resoconti sommari della seduta notturna di ieri e della seduta antimeridiana odierna).

Passiamo all'articolo 1 e ai relativi emendamenti. Ricordo che sono stati già illustrati gli emendamenti agli articoli da 1 a 5.

Passiamo pertanto all'emendamento 1.1.

MORANDO (*DS-U*). Signor Presidente, intendo utilizzare la dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1 che incide sui saldi di finanza pubblica in senso modificativo per sviluppare qualche valutazione sulla relazione tecnica al maxi-emendamento presentato dal Governo al decreto-legge n. 269, il cosiddetto «decretone», attualmente all'esame dell'Assemblea.

L'argomento è a mio parere trattabile in questa sede, anzi proprio qui si deve affrontare, perché come è noto il «decretone» fornisce larga parte delle risorse di copertura della legge finanziaria e risulta determinante per l'esame dei documenti di bilancio.

Come tutti gli altri colleghi, anche io ho potuto leggere la relazione tecnica lungamente attesa soltanto un'ora fa; svilupperò quindi gli argomenti che mi hanno maggiormente colpito nel tentativo di dimostrare che, così com'è, questa relazione tecnica non consente di affermare che

il prospetto di copertura del disegno di legge finanziaria definito nel testo al nostro esame sia ancora un riferimento valido.

Voglio in particolare soffermarmi su due argomenti: in primo luogo le norme sul condono edilizio e le modificazioni introdotte dall'emendamento del Governo a questo proposito; in secondo luogo le disposizioni relative alla disciplina previdenziale per i lavoratori esposti all'amianto. Farò tuttavia qualche considerazione ulteriore anche su altri articoli.

Anzitutto una considerazione di merito: avevamo ragione nel sostenere che il maxi-emendamento del Governo avrebbe modificato in senso riduttivo la capacità di intervento della cosiddetta tecno-Tremonti (mi dispiace che non sia presente il senatore Tarolli). Infatti la stessa relazione tecnica del Governo sul maxi-emendamento quantifica in ben 95 milioni di euro il minor gettito indotto dall'esclusione delle tecnologie digitali e dall'introduzione di altre ipotesi di ammortamento e di recupero del medesimo nel testo al nostro esame. La tecno-Tremonti, già considerata non particolarmente efficace a causa delle caratteristiche del sistema produttivo italiano, caratterizzato da una presenza diffusa di piccole e piccolissime imprese, secondo la relazione tecnica è stata depotenziata nelle sue capacità di agevolare investimenti in ricerca e tecnologia, per circa 95 milioni di euro; si tratta di una variazione in termini di minor perdita di gettito rispetto al testo originario del decreto.

Faccio notare, peraltro, che i dati utilizzati per arrivare a questo risultato sono significativamente diversi (non ho capito cosa sia accaduto nel frattempo) da quelli contenuti nella relazione tecnica originaria. I dati che saltano immediatamente agli occhi sono che i 64 milioni di spese in tecnologie secondo il rapporto Federcomin previsti nella relazione tecnica originaria diventano 62 milioni nel testo della relazione tecnica al nostro esame. Inoltre i 20,9 miliardi della relazione tecnica originaria in termini di mercato italiano della *Information Technology Communication* diventano, se ho ben compreso, 23,3 miliardi nella nuova relazione tecnica. Mi sfugge completamente cosa sia successo in questi giorni per motivare simili variazioni e quindi non sono in grado di dire se si tratti di disattenzione o di sciatteria del Governo nel compilare queste relazioni. Sembra quasi che si compilino perché c'è qualche seccatore, in particolare il sottoscritto, che le chiede; non sembra ci sia da parte del Governo la consapevolezza che per norme di questa complessità un'accurata relazione tecnica è la base per una decisione consapevole da parte del Parlamento, non è solo una concessione a qualche seccatore. Io sarò senz'altro tale, però si tratta di cose serie e queste variazioni non motivate tra la relazione tecnica originaria e quella al nostro esame danno la sensazione di un'approssimazione molto grave.

Tra l'altro, a mio avviso, sono stati sottostimati gli effetti positivi derivanti dall'approvazione dell'emendamento del relatore riferito al comma 1, lettera a) dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2518 (successivamente ripreso nel maxi-emendamento del Governo). È vero infatti che l'emendamento in questione sottraeva gran parte degli investimenti in tecnologie digitali dalla massa agevolabile, però introduce anche l'ipotesi che le pic-

cole e piccolissime imprese possano consorzarsi per usufruire delle agevolazioni previste. Ritengo che questa sia una parte positiva dell'emendamento del relatore, però constato che nella relazione tecnica l'effetto di agevolazione in crescita da essa determinato non viene considerato e calcolato con esattezza. Il risultato, secondo me, è che c'è una sovrastima dell'impatto delle modifiche introdotte dal Governo nel suo maxi-emendamento per la parte che riguarda l'articolo 1. In ogni caso si tratta di una valutazione di carattere politico: anche ammesso che non ci sia questa sovrastima, se la relazione tecnica è attendibile abbiamo comunque minori investimenti per 200 miliardi di vecchie lire sulla tecno-Tremonti. Non mi sembra una cifra di scarso rilievo o di poco conto.

Vengo subito, signor Presidente, alla questione che mi sembra più rilevante, cioè quella che riguarda l'emendamento del Governo all'articolo 32 del disegno di legge n. 2518 in materia di condono edilizio.

Debbo dire, con mia somma sorpresa, che l'articolo 32 non è considerato nella relazione tecnica se non per una frase sibillina: nella nota si afferma che gli effetti negativi derivanti dalle modifiche che si propone di introdurre sono compensati con i vantaggi conseguenti alla dismissione degli immobili della Difesa. Francamente mi sembra la classica somma delle mele e delle pere per dire ad ogni costo che si ottiene qualche risultato, quando sappiamo che una somma di questo tipo non dà alcun risultato.

L'emendamento del Governo all'articolo 32, comma 14, dopo le parole «demanio statale» tende ad inserire le seguenti «ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati dai diritti di uso civico». In questa sede mi limito a chiedere al Governo (valutando quindi gli effetti finanziari) se ciò significa quello che molti hanno capito anche in rapporto alla modifica introdotta in un comma successivo, cioè che questo emendamento riduce fin quasi a escluderla la condonabilità degli abusi compiuti sul territorio del demanio, sul suolo demaniale marittimo, lacuale e fluviale. Vorrei sapere se questa è l'interpretazione da dare o se invece si sia voluto semplicemente introdurre una previsione di tipo meramente procedurale. Abbiamo discusso lungamente su questo e mi rivolgo al senatore Moro, che è interessato a questo tema (i Gruppi della Lega e di AN ne hanno fatto la questione principale) chiedendo se anche sulla base di notizie di stampa, di dichiarazioni impegnative di dirigenti politici, del Ministro dell'ambiente e di altri, questa modificazione debba essere intesa come l'introduzione di un elemento di maggior rigore nel condono, perché la condonabilità degli abusi compiuti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale sembrerebbe ridotta o addirittura eliminata. Se è così, ma non so se lo sia, voglio riferirmi alla relazione tecnica originaria del decreto-legge, dove si prevedono, per il demanio marittimo, 162 milioni di euro e per il demanio idrico, 18 milioni di euro. Ma se questa parte è esclusa, non c'è compensazione se gli alloggi della Difesa vengono venduti. Cosa c'entrano gli alloggi della Difesa? Bisogna che la nuova relazione tecnica quantifichi, come faceva la relazione tecnica originaria (poi si può discutere se fosse corretta o meno) quanto si può rica-

vare dalla condonabilità demaniale. Allo stesso modo, se non è più condonabile il relatore e il Governo devono comunicarlo e la relazione tecnica del Governo deve prendere in considerazione il rilievo della norma. Infatti, non si può permettere di non considerarlo, visto che nella relazione tecnica originaria la condonabilità su quella parte di territorio nazionale veniva quantificata in un certo modo, secondo cifre molto precise: a un numero di metri quadrati di abuso ipotizzabile corrispondeva il gettito finale del condono.

Si dice che in realtà non è così, e cioè che la condonabilità rimane esattamente come prima, perché si tratta semplicemente di una norma procedurale. Le cose stanno così? Certo, capisco allora che il Governo non abbia affrontato il tema nella nuova relazione tecnica, perché la condonabilità e il conseguente gettito previsto rimangono esattamente come erano prima e non cambia niente. Ma è davvero così, davvero non cambia niente? Un punto è certo: la relazione tecnica non ci può spiegare che cambia qualcosa che nessuno sa cosa sia, che comunque si compensa con la vendita degli immobili della Difesa. Si può pensare che questa sia una relazione tecnica? Non possiamo accettare una relazione siffatta, ma nemmeno la maggioranza può accettare dal Governo una relazione tecnica con queste caratteristiche su un punto fondamentale come il condono, su cui la maggioranza stessa, l'opposizione ed il Paese stanno discutendo da settimane e settimane mentre i giornali non parlano d'altro e suscitano la sacrosanta e legittima attenzione dei cittadini.

Si badi bene che siamo in presenza di cifre molto significative. Se il maxi-emendamento del Governo elimina la condonabilità degli abusi su quelle aree, l'effetto sulla copertura della legge finanziaria è significativo; se invece non cambia nulla, esprimeremo le nostre valutazioni politiche in merito. In ogni caso una risposta deve essere data; invece la relazione tecnica non fornisce risposta e questo a mio avviso è inaccettabile per la maggioranza, per l'opposizione e anche per il Presidente del Senato. Io penso che prima che sia concluso il dibattito sulla fiducia posta dal Governo sul cosiddetto decretone il Presidente del Senato dovrà, attraverso le forme che sono necessarie, chiedere al Governo di precisare l'interpretazione del maxi-emendamento.

Ricordo che stiamo parlando di 5 miliardi di euro di introiti dalla vendita degli immobili. Dunque non si può affermare che le norme introdotte dal Governo rispetto al testo originario non hanno effetto finanziario sulla vendita degli immobili. Questo effetto deve essere quantificato (io non sono in grado di farlo) perché la relazione tecnica serve proprio a questo. Non solo non si può affermare genericamente che si compensano gli effetti negativi delle norme che modificano il condono, ma si deve precisare quali sono questi effetti che innegabilmente esistono. Ad esempio, alcuni edifici prima erano vendibili e ora non lo sono più, alcuni diritti di opzione prima inesistenti ora possono essere esercitati. Nel merito possono anche essere considerati interventi giusti da un certo punto di vista, non sto discutendo di questo, ma in ogni caso devono essere quantificati, non è possibile continuare così.

Intendo svolgere un'ultima considerazione sulla questione dell'amianto. La modifica proposta dal Governo all'articolo 47 del disegno di legge n. 2518, fa salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 269, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8 della legge n. 257 del 1992, nonché per altre categorie indicate. Non voglio aprire un dibattito politico – non è la sede – ma intendo semplicemente e genericamente manifestare la mia delusione. Il testo proposto dal relatore aveva raccolto il consenso in particolare delle forze di maggioranza (le forze di opposizione si erano limitate a riconoscere che si trattava di un grande passo avanti nella direzione giusta) e tutti ritenevano che il testo del Governo ripetesse quello del relatore; invece ci troviamo in presenza di una difformità enorme tra il testo del Governo e quello del relatore. Questo punto sarà oggetto di dibattito politico, ma vorrei fosse chiaro subito a tutti i colleghi che, con il testo del Governo, a mio giudizio si crea una discriminazione insopportabile tra soggetti che hanno lavorato fianco a fianco. Tale discriminazione sarà determinata puramente solo da un profilo casuale, cioè dal fatto che alla data del 1° ottobre 2004 il lavoratore abbia maturato 30 anni di contributi, mentre altri lavoratori, che hanno lavorato esposti all'amianto per lo stesso numero di anni, nelle stesse condizioni e con la stessa età anagrafica, se non avranno raggiunto i 30 anni di contributi non potranno accedere a questi benefici. Il Governo e la maggioranza non si rendono conto che una norma del genere sarà impugnata per incostituzionalità dal primo giudice che dovrà occuparsi di uno di questi casi? Anche rispetto agli effetti finanziari questa norma è patentemente insostenibile in sede giudiziaria, quindi lo Stato risulterà soccombente: invece di pagare quello che oggi si potrebbe valutare con equilibrio, domani si dovrà pagare con notevoli aggravii quanto dovuto ai lavoratori che hanno diritto di avere uguale trattamento se sottoposti alle stesse condizioni di lavoro, alla stessa esposizione all'amianto e così via. Ma si tratta di una questione di merito.

Per quanto riguarda la valutazione degli effetti finanziari, Presidente, francamente debbo dire che su questo punto non riesco assolutamente a raccapezzarmi. La relazione tecnica originaria sostanzialmente concludeva che i maggiori oneri previsti per l'attuazione degli atti di indirizzo del Ministero a legislazione vigente erano pari a 141 milioni di euro per il 2003, 239 milioni di euro per il 2004 e 285 milioni di euro per il 2005. Poi, traducendosi in ipotesi il contenuto del decreto-legge, nella relazione si affermava che il testo del decreto-legge comportava un abbattimento del 70 per cento degli oneri da coprire nel triennio e che pertanto si doveva procedere a una riquantificazione nel seguente modo: per il 2003 gli oneri scomparivano, mentre i 239 milioni di euro del 2004 diventavano 42 milioni di euro ed i 285 milioni di euro del 2005 diventavano 72 milioni di euro. Ora, l'emendamento del Governo stabilisce che tutti coloro che hanno maturato le condizioni per il pensionamento dal 1° ottobre 2004 e coloro che sono in mobilità rientrano nella vecchia normativa; anche co-

loro che erano nelle condizioni per richiedere il pensionamento e non avevano fatto domanda ora possono farla e rientrare nella vecchia normativa, come anche tutti coloro che erano già andati in pensione, anche se non avevano ancora avuto il riconoscimento effettivo. L'emendamento del Governo stabilisce tuttavia la possibilità di utilizzare la vecchia normativa anche per categorie di lavoratori che originariamente ne erano escluse. Qui faccio una valutazione di opportunità: si stanno escludendo dalla normativa lavoratori della medesima categoria ma del settore privato e nello stesso tempo si includono lavoratori esclusi dalla legge originaria. Considero giusto estendere la normativa ad altri lavoratori, ma siete proprio sicuri che sia il caso di farlo mentre discriminate così pesantemente tra i lavoratori dell'amianto del settore privato cui il riconoscimento era già stato concesso? Mi sembra veramente una scelta poco oculata; forse sarebbe stato più opportuno utilizzare le somme disponibili per risolvere il problema pregresso e valutare tale estensione in una fase successiva. Sarebbe stato decisamente più ragionevole, ma anche in questo caso si tratta di una questione di merito.

Quel che non riesco a capire è come faccia la relazione tecnica al nostro esame a dedurre che, rispetto alla capacità di riduzione dell'onere originario, si passi dal 70 per cento al 15-20 per cento. Anzitutto sottolineo che tra il 15 e il 20 per cento ci sono ben 5 punti di differenza, e in questi casi la differenza è notevole. In secondo luogo nella relazione compare la cifra di 75 milioni di euro ma la matematica non dà questi risultati; evidentemente qualcosa mi sfugge perché, applicando i parametri di cui si sta parlando, non si arriva a 75 milioni di euro per finanziare le modifiche al decreto apportate dall'emendamento del Governo. In questo conteggio credo che ci sia qualcosa di sbagliato.

Allo stesso modo non sono in grado di dire se l'estensione a nuovi soggetti – che naturalmente era tra gli obiettivi dei nostri emendamenti, quindi, nel merito la consideriamo positivamente – abbia le caratteristiche quantitative e finanziarie qui indicate. Mi limito a fare una domanda: sono dati asseverati, il Governo garantisce che si tratta davvero di 1.000 casi? Non mi permetto di dire che questo non è vero, semplicemente perché non sono in grado di farlo; certo, mi sembrano pochi, però può darsi che mi sbagli. Secondo i mie conti, effettuati sulla base della relazione tecnica originaria, se il dato di abbattimento fosse quello di cui si è detto, non si andrebbe oltre i 40 milioni di euro, però si tratta di calcoli elementari e forse esistono altri fattori di cui non sono a conoscenza.

Voglio soffermarmi brevemente sulla questione del concordato preventivo. Nella relazione tecnica si afferma che le modifiche apportate al concordato preventivo non hanno rilievo finanziario e che quindi non cambierà nulla. Non sono d'accordo: è vero che la relazione al provvedimento e la relazione tecnica, nell'ipotizzare il gettito da concordato preventivo, non quantificano con precisione l'effetto della norma che riguarda l'eliminazione del carattere fiscale dello scontrino, ma una delle due misure previste per indurre il soggetto interessato ad aderire al concordato preventivo si identifica proprio con l'eliminazione dello scontrino fiscale,

come si legge nella relazione del Governo. Ripeto: una delle due ragioni per cui i soggetti interessati dovrebbero aderire al concordato è si identifica con l'eliminazione dello scontrino fiscale. La norma introdotta nell'emendamento, a mio avviso molto giustamente, stabilisce che lo scontrino si deve fornire a richiesta del cliente; è giusta la norma, ma a mio giudizio non è sostenibile la tesi che l'appetibilità del concordato rimanga inalterata. Delle due l'una: o era sbagliata la relazione originaria, cioè non è vero che l'abolizione dello scontrino è un elemento che induce all'adesione al concordato, o è fondata la valutazione attuale, cioè non ha effetto la reintroduzione dell'obbligo di avere la macchina che produce scontrini da fornire su richiesta al cliente. Entrambe le tesi non possono coesistere.

Signor Presidente, prendo atto che è stata presentata una relazione tecnica, ma questi elementi mi inducono a dare un giudizio molto severo sui contenuti della stessa, sulle norme fondamentali. Secondo me la relazione tecnica è assolutamente priva di fondamento o addirittura esplicitamente e volutamente carente, nel senso che non affronta nemmeno le questioni principali che sono a mio giudizio il concordato preventivo e la vendita degli immobili ed è per questa ragione che credo che la Commissione dovrebbe chiedere al Governo (cominciando poi questa sera a votare sugli emendamenti, non faccio questioni ostruzionistiche) una integrazione della relazione tecnica almeno per gli aspetti che riguardano il condono edilizio e la vendita degli immobili della Difesa.

Faccio notare che la richiesta di un'integrazione alla relazione tecnica sul condono edilizio consentirebbe di chiarire un punto che non può rimanere nell'attuale vaghezza, vale a dire se sia condonabile o meno un abuso effettuato sul demanio marittimo, lacuale o fluviale. A mio avviso sarebbe interesse di tutti poter dare una risposta, qualunque essa sia, su una questione che pensavamo di risolvere attraverso l'esame della relazione tecnica. Oggi un collega del mio Gruppo, il senatore Giovanelli, ha espresso apprezzamento per questa modifica; altri colleghi dell'opposizione, in altrettanta buona fede, hanno detto che di questa modifica vi è poco da apprezzare perché non cambia nulla.

Personalmente credo che abbia ragione il senatore Giovanelli però ho specificato che la relazione tecnica avrebbe chiarito il nodo: se quantifica la riduzione di gettito vuol dire che la condonabilità è esclusa, se non la quantifica vuol dire che tutto è rimasto com'era. Badate, colleghi di AN e colleghi della Lega, la relazione non presenta questa quantificazione e quindi secondo l'attuale interpretazione, ad oggi dovremmo dire che quell'emendamento non ha cambiato niente.

RIPAMONTI (*Verdi-U*). Signor Presidente, farò una breve dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1 perché non voglio assolutamente ripetere gli argomenti esposti dal senatore Morando, che condivido; quindi per agevolare i nostri lavori esporrò alcune questioni con estrema brevità.

Non possiamo accettare questa relazione tecnica sul maxi-emendamento al disegno di legge n. 2518 soprattutto nella parte che afferma che le nuove norme previste dall'articolo 32 sono compensate dall'articolo

26 per quanto concerne la vendita degli immobili dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Credo che sarebbe opportuno che lei, signor Presidente, si facesse promotore nei confronti del Governo della richiesta di un'integrazione alla relazione tecnica.

Sulla questione del condono, signor Presidente, sono fra coloro che ritengono che l'interpretazione autentica della norma sia nel senso di non escludere dal condono gli abusi perpetrati sul demanio marittimo, fluviale e lacuale. Se tale esclusione vi fosse credo che il Governo non sarebbe stato nelle condizioni di affermare che le norme si compensano; infatti se vi fosse l'esclusione effettivamente si produrrebbe un gettito molto inferiore rispetto a quanto preventivato inizialmente. Mi auguro tuttavia che il Governo presenti un'integrazione alla relazione tecnica che ci dia garanzie al riguardo.

Non intendo dilungarmi sulla questione dell'articolo 47 in materia di lavoratori esposti all'amianto. Credo che la previsione di mancati risparmi per 75 milioni di euro risulti eccessiva, se è vero, come è vero, che una gran fetta di lavoratori viene esclusa dalla norma prevista dal maxi-emendamento. La domanda che volevo rivolgere al Governo riguarda il motivo per il quale questi mancati risparmi vengono coperti attraverso gli stanziamenti previsti nell'ambito del Fondo per l'occupazione, con conseguente riduzione delle risorse finanziarie attinenti agli altri interventi finanziati a carico del medesimo Fondo. Vorremmo dal Governo una risposta: quali altri settori e a quali altri interventi potrebbero essere toccati da questa riduzione di stanziamenti sul Fondo per l'occupazione?

PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, approfitto della dichiarazione di voto sull'emendamento 1.1 per svolgere alcune brevi considerazioni. Siamo in presenza di relazioni tecniche che dimostrano una non correttezza e un'infondatezza. Il Governo ha fornito una relazione tecnica sull'articolo 47 del disegno di legge n. 2518 sostenendo che vi era un onere per dare attuazione a quanto previsto dagli atti di indirizzo del Ministero del lavoro; secondo le valutazioni del Commissario dell'INPS e del Commissario dell'INAIL, nonché in base alla relazione tecnica fornita alla Commissione bilancio dal ministro Giovanardi, si stabiliva che coloro che avevano diritto ai benefici poiché esposti all'amianto per oltre dieci anni erano circa 41.000 lavoratori, già certificati da parte dell'INAIL. Ricordo che l'INAIL e l'INPS, disponendo dell'anagrafe contributiva e assicurativa, erano in grado di valutare esattamente gli oneri, individuando con precisione il momento in cui si maturava il diritto a beneficiare del moltiplicatore di 1,50 ai fini dell'andata in pensione. Secondo la relazione tecnica relativa all'articolo 47 del disegno di legge n. 2518, i maggiori oneri previsti per l'attuazione degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro emanati nel 2001 per i lavoratori esposti all'amianto ammontano a 239 milioni di euro per il 2004 e a 285 milioni di euro per il 2005. La relazione tecnica inerente al maxi-emendamento governativo al disegno di legge n. 2518, in contraddizione con i dati precedentemente citati, valuta che i lavoratori aventi diritto, non iscritti all'INAIL, siano circa un mi-

gliaio; inoltre, i soggetti in mobilità le cui «uscite» dovrebbero verificarsi nell'ambito di 4 o 5 anni sono stimati in circa 1.000 unità, mentre i lavoratori che hanno presentato apposita domanda di pensionamento – avendo maturato il diritto – vengono stimati in circa 400 unità. In definitiva, dalla relazione tecnica al maxi-emendamento emerge che la platea dei lavoratori interessati alla disciplina in questione risulta complessivamente pari a circa 2.400 unità, rispetto ai 47.000 ipotizzati dalla relazione tecnica fornita dal ministro Giovanardi alla Commissione bilancio per l'esame del disegno di legge in corso da due anni presso la Commissione lavoro.

Il Governo ha deciso di non recepire nell'ambito del maxi-emendamento la disciplina contenuta nella proposta emendativa presentata dal senatore Zanoletti e da altri firmatari, volta a recepire le specifiche condizioni formulate nell'ambito del parere espresso dalla Commissione lavoro sul decreto-legge in questione. Il Governo non ha recepito l'emendamento del relatore, senatore Tarolli e non ha recepito l'emendamento del presidente della Commissione lavoro Zanoletti. Il Governo evidentemente ha fatto calcoli diversi e noi oggi siamo di fronte ad atti ufficiali del Governo, a relazioni tecniche del Ministero dell'economia e della Presidenza del Consiglio che sono stati costruiti prescindendo da dati che sarebbero a disposizione di tutti, se il titolare dell'archivio previdenziale consentisse l'accesso.

L'assurdo è che si è detto di no all'emendamento del relatore alle ore 16,30 di giovedì scorso, perché avrebbe determinato la richiesta di pensionamento di decine di migliaia di lavoratori (parliamo di quelli privati perché nell'emendamento del relatore non si faceva riferimento a quelli pubblici) e oggi siamo qui a mettere nuovamente a confronto le tabelle contenute nella relazione tecnica sul maxi-emendamento. E si afferma che, andranno in pensione quelli che hanno maturato il diritto nel 2003 e nel 2004 oltre ai dipendenti pubblici che a loro volta hanno maturato il diritto, passiamo da un onere pari a 86 milioni – previsto dal punto 6 della relazione tecnica riferita all'articolo 47 – per il 2006, ad un onere pari a 75 milioni, previsto dalla relazione tecnica sul maxi-emendamento. Siamo dunque di fronte ad un imbroglio incredibile. Com'è possibile ragionare di finanziaria e di bilancio dello Stato di fronte a questa evidente alterazione dei dati più elementari? Io non ho il diritto di accesso all'archivio pensionistico del nostro Paese, ma facevo dei calcoli e pensavo che si trattasse di 5.000-6.000 unità, prendendo a base la relazione tecnica fornita dal commissario dell'INPS. Si tratta invece di 2.400 unità.

Voglio quindi fare un esempio concreto: non mi riferisco a tutti quelli che non hanno avuto la certificazione, ma a coloro che la posseggono e che hanno diritto di andare in pensione il 1° gennaio del 2004 avendo lavorato 30 anni. Sottolineo che sono trascorsi almeno 12 anni da quando è cessato l'utilizzo dell'amianto, quindi in quei 30 anni soltanto 18 riguardano il periodo di esposizione all'amianto; tra questi, 10 mila danno diritto a 5 anni di maggiorazione. Come si fa a dire che su 40.000 certificati dall'INAIL i soggetti che hanno lavorato più di 10 anni sono appena

2.400? Questo significa una cosa molto semplice, vorrei che ce ne rendessimo conto e desidererei una risposta dal Governo.

Un lavoratore, come diceva prima il collega Morando, che al 31 dicembre di quest'anno compie 30 anni di attività, dei quali 10 con esposizione all'amianto prima del 1992, con 35 anni può andare in pensione; se invece ha iniziato a lavorare 6 mesi dopo, ha 29 anni e mezzo di anzianità, dei quali 10 di esposizione all'amianto, e arriva quindi a 34 anni e mezzo, siccome non matura il diritto il 1° gennaio, non avrà diritto ad alcun beneficio di anticipazione e dovrà continuare a lavorare. Infatti in questo caso scatta l'altra norma che oggi il ministro Maroni ha illustrato alla Commissione lavoro. Ma davvero dovrà lavorare ancora 12 anni, avendo lavorato gli stessi anni in miniera a scavare l'amianto oppure in una delle fabbriche? È possibile questo?

Dovrà continuare a lavorare anche se l'Istituto superiore della sanità (presso il Ministero della salute diretto dal ministro Sirchia) afferma che nei prossimi 10 anni avremo un grande incremento della mortalità per tumore causato da mesotelioma pleurico (si dice che le punte saranno di 1.500 l'anno). Sulla base di questa relazione tecnica, questo lavoratore dovrà nuovamente presentare la domanda per certificare di essere stato esposto all'amianto. Dove abito io le fabbriche non esistono più, non esistono più i capannoni; si deve ricertificare tutto? Nel frattempo, magari, si accompagnano i compagni di lavoro al cimitero. È possibile questo? Onorevole Sottosegretario, stiamo parlando di relazioni tecniche sulla base delle quali si decide del destino di uomini che hanno a rischio la loro vita. Non mi sembra una cosa seria. Io sono anziano, non sono padre di famiglia, ma non mi sento di dire il falso come ha fatto il Presidente del Consiglio ieri. Non so se chi ha stilato questa relazione tecnica abbia coscienza del suo significato.

Pertanto, non solo non voterò a favore, ma il relatore dovrà porsi una serie di domande sul perché il Governo non abbia accettato il suo emendamento affermando che non vi era la copertura finanziaria e sul perché la maggioranza, ad eccezione del senatore Vanzo, in questa Commissione, respinse l'emendamento presentato e firmato da senatori della maggioranza della Commissione lavoro, a partire dal presidente Zanoletti; ricordo ancora che quella proposta, stante queste relazioni tecniche, era coperta finanziariamente.

Chiedo scusa al Presidente e chiedo venia ai colleghi anche perché in queste notti mi ero fatto una convinzione. Purtroppo ho constatato che è sbagliata. Il Governo presenta una relazione tecnica non corrispondente al vero benché i dati per ognuna delle persone interessate siano tutti disponibili.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo alla prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 20,20.